



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Segreteria Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Corte Suprema di Cassazione - Comune di Pisa c/Sticea s.p.a.- liquidazione spese processuali come da sentenza n. 7480/17 – importo € 14.791,20 compresi IVA e ulteriori accessori come per legge. (46C17)

Soggetto creditore:

Denominazione: Pontelungo Real Estate srl (che ha incorporato per fusione la Sticea srl in liquidazione, atto in data 4/4/2014 ai rogiti notaio Mancioppi rep. 42137/24067 registrato a Pisa il 14/4/2014 n. 2097 serie 1T)

Codice fiscale /Partita Iva 01843020502

Residenza / Via di Putignano n. 315/A - Città Pisa

Importo complessivo del debito: € 14.791,20=

di cui: €	10.000,00=	spese e competenze liquidate sent
€	1.500,00=	rimborso forf. 15%.
€	460,00=	cap 4%
€	2.631,20=	IVA 22%
€	200,00=	spese esenti ex art. 15 DPR 633/72

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di

impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito

- Il Comune proponeva ricorso in Cassazione nei confronti della Sticea s.p.a. in liquidazione, per la cassazione della sentenza n. 360/2011 emessa dalla Corte di Appello di Firenze. La Sticea resisteva replicando con ricorso incidentale tardivo.
- con sentenza n. 7480/2017 la Corte Suprema di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso principale, proposto dal Comune di Pisa, ed inefficace quello incidentale con conseguente condanna del Comune di Pisa al pagamento delle spese di giudizio.

o delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 7480/2017
- relazione dell'Avvocatura civica
- progetto di notula

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 14/9/2017

LA DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi

(87CM)



7480.17

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

CAMPANILE PIETRO

Presidente

SCALDAFERRI ANDREA

Consigliere

SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

Consigliere

VALITUTTI ANTONIO

Consigliere - Rel.

LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Consigliere

Oggetto

Appalto di opere pubbliche. Rinnovazione c.t.u.

Ud. 25/01/2017 PU
Cron. 74,80 - C.I.
R.G.N. 10692/2012

SENTENZA

sul ricorso 10692/2012 proposto da:

Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana n.38, presso l'avvocato Panariti Benito, rappresentato e difeso dagli avvocati Lazzeri Gloria, Ridondelli Renata, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

Silca S.p.a.;

- intimata -

nonchè contro

109
2017

Società Toscana Industrie Costruzioni Edilizie ed Affini - S.T.I.C.E.A. S.r.l. in liquidazione, già Sticea S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.18, presso l'avvocato Toscano Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

Comune di Pisa,

- intimato -

avverso la sentenza n. 360/2011 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Panariti Benito, con delega, che si riporta al ricorso per l'accoglimento;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Caffio Stefano, con delega, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi, in subordine rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 17 dicembre 1999, la Società Toscana Industrie Costruzioni Edilizie ed Affini (STICEA) s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pisa, ~~il~~ il Comune della stessa città, chiedendone la condanna al pagamento delle somme dovute in relazione alle diverse riserve formulate dall'impresa con riferimento al contratto di appalto del 19 gennaio 1995, avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio pubblico per autovet-

ture in via Pratale del Comune di Pisa. Il Tribunale adito, con sentenza n. 268/2006, accoglieva parzialmente la domanda, condannando l'ente pubblico al pagamento, a favore della STICEA, della somma di Euro 480.109,00, comprensiva di sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria.

2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 360/2011, depositata il 14 marzo 2011, accoglieva parzialmente l'appello del Comune di Pisa, riducendo l'importo dovuto dall'ente alla STICEA, alla somma di Euro 224.108,00, oltre agli interessi ex artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e confermando nel resto l'impugnata sentenza. La Corte riteneva – sulla base delle risultanze della disposta c.t.u. – che il credito dell'impresa appaltatrice fosse comprovato nella misura suindicata, con riferimento alle diverse riserve formulate in corso d'opera, e che le ulteriori doglianze del Comune di Pisa fossero infondate.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso il Comune di Pisa nei confronti della STICEA s.p.a. in liquidazione, sulla base di otto motivi, illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. La resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE


1. Con il primo ed ottavo motivo di ricorso, il Comune di Pisa denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (nel testo applicabile *ratione temporis*).

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non abbia disposto una nuova consulenza tecnica, sebbene il Comune di Pisa avesse mosso dettagliate e specifiche critiche all'elaborato peritale, contenute in due relazioni tecniche depositate nel corso del giudizio di secondo grado, anche in relazione ai prezzi presi in

considerazione dal c.t.u. con riferimento al Bollettino degli ingegneri. Né tali rilievi critici sarebbero stati esaminati dalla Corte territoriale, derivandone – a parere dell'istante – un evidente vizio di motivazione.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.2.1. Va osservato, al riguardo, che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria un'espressa pronuncia sul punto (cfr. Cass. 5/2/2004, n. 2151; Cass. 29/4/2006, n. 10043; Cass. 24/9/2010, n. 20227; Cass. 19/7/2013, n. 17693). D'altro canto, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. 13/6/2007, n. 13845; Cass. 17/7/2014, n. 16368; Cass. 3/6/2016, n. 11482).



1.2.2. Ebbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti (v. controricorso, p. 23) risulta che le osservazioni critiche del c.t.p. del Comune di Pisa nei confronti dell'elaborato peritale erano state ampiamente esaminate dal c.t.u. sia nella relazione principale del

novembre 2002, che in quella di chiarimenti del gennaio 2004. Per converso, il ricorrente non ha trascritto nel ricorso, almeno nei punti essenziali, né la relazione di consulenza tecnica d'ufficio nella parte non condivisa, né – tanto meno – i rilievi proposti nei confronti della stessa nelle due relazioni suindicate, o in qualsiasi altro scritto difensivo.

1.3. La censura non può, pertanto, trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Pisa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. (nel testo applicabile *ratione temporis*).

2.1. Lamenta il ricorrente che la Corte di Appello – pur condividendo il rilievo avanzato dal Comune di Pisa, in relazione alla riserva n. 3, circa il fatto che il «misto granulare» rientrava tra i materiali previsti nel capitolato speciale di appalto, in luogo dello «stabilizzato» – abbia, poi, aderito alla relazione di c.t.u., secondo la quale il risultato numerico del compenso spettante all'impresa doveva restare invariato.

2.2. La doglianza è inammissibile.

Sub specie del vizio di motivazione, invero, il ricorrente richiede una vera e propria rivisitazione delle difese spiegate in prime cure e del materiale probatorio (segnatamente la relazione di c.t.u.) acquisito agli atti del giudizio di merito e già esaminato dal giudice di appello, al fine di pervenire, con riferimento alla riserva in questione, ad un risultato economico diverso, mediante criteri di computo differenti da quelli adoperati dal consulente e condivisi dalla Corte di Appello. Si è in presenza, peraltro, di deduzioni del tutto inammissibili in questa sede, non potendo di certo la Corte operare un riesame degli elementi di prova già sottoposti al vaglio

del giudice di seconde cure, onde trarne conseguenze favorevoli alle aspettative del ricorrente, trattandosi com'è evidente, di una richiesta inammissibile in sede di legittimità, anche se proposta sub specie del vizio di motivazione (Cass.S.U. 24148/2013). In tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, invero, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto incompatibile con il giudizio di legittimità (Cass. 5/8/2016, n. 16526).

2.3. La censura non può, di conseguenza, trovare accoglimento.

3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, il Comune di Pisa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 5, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. (nel testo applicabile *ratione temporis*).

3.1. Il ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe riconosciuto – peraltro con motivazione del tutto incongrua ed inadeguata – un equo compenso all'impresa pari ad Euro 224.108,00, ossia in misura superiore al quinto dell'importo dell'appalto, come previsto dall'art. 13 del Capitolato Generale.

3.2. La doglianza è inammissibile.

Deve, invero, osservarsi al riguardo che, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione

di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 30/11/2006, n. 25546; Cass. 22/4/2016, n. 8206).

Orbene, nel caso di specie, la questione suindicata – come eccepito dalla resistente (p. 25 del controricorso) – non risulta essere stata proposta nel giudizio di appello, come si evince anche dai motivi di gravame riportati nello stesso ricorso del Comune di Pisa (pp. 7-9), sebbene la statuizione in esame fosse contenuta anche nella sentenza di primo grado.

3.3. Il mezzo non può, pertanto, essere accolto.

4. Con il quinto motivo di ricorso, il Comune di Pisa denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (nel testo applicabile *ratione temporis*).

4.1. L'istante censura la decisione di appello nella parte in cui, pur considerando congiuntamente le riserve nn. 1 e 3, ha applicato il ribasso d'asta solo alla riserva n. 1 e non anche a quella n. 3, come richiesto dall'appellante, ritenendo erroneamente che il c.t.u. avesse già applicato il ribasso d'asta, a tale ultima riserva, all'interno della relazione di consulenza.

4.2. La censura è inammissibile per le stesse ragioni esposte con riferimento al secondo motivo, atteso che – sub specie del vizio di motivazione – il deducente prospetta una diversa ricostruzione delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., ripercorrendone analiticamente il percorso argomentativo, anche sul piano strettamente contabile. Il che si traduce in un'evidente rivisitazione del materiale

probatorio già sottoposto all'esame del giudice di merito, certamente inammissibile in questa sede.

5. Con il sesto e settimo motivo di ricorso, il Comune di Pisa denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (nel testo applicabile *ratione temporis*).

5.1. Il ricorrente censura la decisione di appello, nella parte in cui non avrebbe – del tutto immotivatamente – tenuto conto, ai fini della determinazione delle somme dovute dal Comune all'appaltatrice, dei maggiori costi imputabili ai «comportamenti dilatori dell'impresa», e ciò in quanto – a parere della Corte – l'ente pubblico, costituendosi in primo grado, non avrebbe lamentato comportamenti dilatori da parre di quest'ultima.

5.2. Il motivo è inammissibile.

Va osservato, invero, che i motivi posti a fondamento del ricorso devono presentare, a pena di inammissibilità, i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 15952/2007, 13259/2006, 5637/2006).

Ebbene, nel caso di specie, la Corte di Appello non si è limitata – come dedotto dal ricorrente – ad asserire che il Comune di Pisa non avrebbe lamentato in prime cure la sussistenza di comportamenti dilatori dell'impresa, ma ha addirittura affermato l'inconferenza della questione, dovendo escludersi l'esistenza di tali comportamenti dilatori della medesima, risultando dalle delibere n. 1863 del 1995 e n. 1163 del 1996, «che le proroghe in esse previste erano determinate unicamente da fatti ascrivibili all'Amministrazione committente». Il mezzo, in quanto inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

6. Dall'inammissibilità dell'intero ricorso principale deriva l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla STICEA

s.r.l. Va, difatti, osservato – al riguardo – che il ricorso incidentale tardivo, poiché proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace – ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. – qualora il ricorso principale per cassazione sia stato dichiarato inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) (cfr. Cass. 3419/2004; 8105/2006; 1528/2010; 6077/2015).

Nel caso di specie, la sentenza di appello è stata depositata il 14 marzo 2011 (e non notificata), mentre il ricorso incidentale risulta consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 30 maggio 2012, ossia nei quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, avvenuta il 20 aprile 2012, ma oltre il termine di un anno e quarantasei giorni (tenuto conto della sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza di appello, che sarebbe scaduto il 30 aprile 2012 (il 29 era domenica). Ne consegue che il ricorso incidentale della STICEA s.p.a. essere dichiarato inefficace.

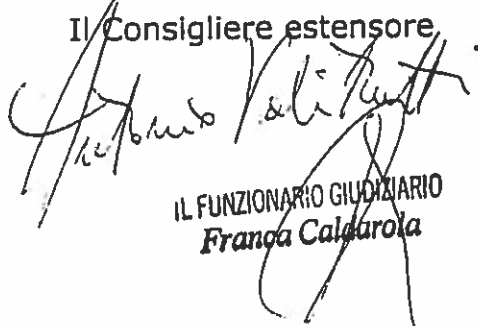
7. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del ricorrente risultato soccombente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il 25/01/2017.

Il Consigliere estensore



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franco Caldarola

Depositato in Cancelleria

il 23 MAR 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franco Caldarola

Il Presidente





COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

~
Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276
Fax: +0039 050 8669127
e-mail: caponi@comune.pisa.it
e-mail: lazzeri@comune.pisa.it
e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

RELAZIONE

Ogg.: Sentenza Cassazione n.7480/2017. Comune di Pisa c/ Sticea s.p.a.

1.Con ricorso notificato nel 2012, il Comune propose ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 360/2011, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Pisa nei confronti della Sticea s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 268/06, riduceva l'importo dovuto dall'Amministrazione comunale all'impresa a saldo dei lavori ad € 224.108,00, oltre interessi ex artt. 35 e 36 D.P.R. n. 1063/62, stabilendo che la società avrebbe dovuto restituire al Comune quanto dovuto in eccesso, ove fosse risultato che avesse effettivamente ricevuto somme in eccesso rispetto agli interessi così calcolati; confermava la sentenza di primo grado per quanto concerne l'importo di € 130.077,00 ed i relativi interessi e rivalutazione monetaria, così respingendo l'appello principale sul punto e quello incidentale dell'impresa; confermava per il primo grado la ripartizione delle spese di lite come operata in quella sentenza; compensava integralmente le spese del grado di appello; condannava l'appellata Sticea a restituire al Comune di Pisa quanto eventualmente dovesse risultare a differenza fra l'importo corrisposto dopo la sentenza di primo grado e quello risultante in relazione alle statuizioni della sentenza.

2.Con contratto rep. n. 50192/1995, il Comune di Pisa affidava alla Sticea s.p.a. l'appalto relativo alla realizzazione del parcheggio scambiatore di via di Pratale, per l'importo di L. 772.080.000=.

Durante l'esecuzione dei lavori emersero problemi vari, che resero necessario riconoscere all'impresa, su sua richiesta e con atto di Giunta municipale n. 1863/1995, una proroga del tempo contrattuale pari a centotrentasette giorni; il nuovo termine veniva così stabilito al 9/2/1996.

Successivamente, si rese necessario effettuare prove sperimentali per la definizione statica e dimensionale dell'opera, prove effettuate prima dall'Amministrazione, e poi dall'impresa, a causa delle quali il tempo contrattuale subì una ulteriore proroga di centotrenta giorni.

Emerse, inoltre, la necessità di eseguire alcune categorie di lavoro non previste nella perizia originale, e non prevedibili all'atto della stesura stessa, lavori riguardanti la zona da adibire a fermata bus e relativi servizi; per tali lavori vennero stabiliti nuovi prezzi.

Venne, pertanto, predisposta una perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva, per un importo per lavori di L. 869.688.138=, e stabilito un ulteriore tempo di novanta giorni naturali e consecutivi per la loro esecuzione, condizioni tutte accettate dall'impresa con atto sottoscritto nel giugno del 1996.

L'impresa iscrisse nel registro di contabilità sei riserve, le confermò nello stato finale, aggiungendo la settima riserva numero sette; chiese, allora, un compenso di ulteriori L. 2.389.441.978=, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori e compensativi sulla somma rivalutata.

In sede di collaudo, il collaudatore propose di corrispondere all'Impresa la somma complessiva di € 213.364.392=, somma che, seppur offerta, non venne accettata dall'impresa.

3. Con atto di citazione notificato nel dicembre del 1999, la Sticea chiese, accertata l'intervenuta variazione qualitativa e quantitativa rispetto al capitolato delle opere appaltate e ritenuto che dette variazioni superassero la soglia del quinto, la condanna del Comune di Pisa al pagamento di £. 690.630.370, per le riserve nn.3, 6 e 7, nonché di £. 1.702.311.883, per le

riserve nn. 2,4 e 5; in subordine, la condanna del Comune, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per indebito arricchimento, al pagamento di £. 2.392.942.253.

Venne ammessa la consulenza tecnica d'ufficio per valutare se i lavori effettuati *“corrispondano o meno alle previsioni del contratto di appalto stipulato con il Comune di Pisa”*, calcolando, se venivano individuati lavori non compresi nella previsioni contrattuali ma richiesti dalla committenza, il valore di tali opere all'epoca dell'esecuzione. Il tribunale chiese, altresì, al ctu di valutare la condotta del committente ai fini di accertare se da tale condotta fosse derivato un danno all'appaltatore.

Secondo la consulenza, il rapporto nella sua fase esecutiva aveva avuto uno “svolgimento anomalo” a causa delle “gravissime carenze” del progetto originario e, anche se l'opera era rimasta sostanzialmente la stessa, le modalità esecutive avevano subito consistenti modificazioni, come risultava dalle molteplici e lunghe proroghe concesse; dalla richiesta di lavori aggiuntivi; dalle due varianti.

Il C.T.U. ritenne che i lavori erano stati eseguiti con modalità esecutive in larga parte differenti dal progetto originario. Più precisamente, erano state eseguite con modalità differenti le lavorazioni di cui alle riserve nn. 1, 3, 6, e 7 (fornitura del geotessile, la fornitura e posa in opera del misto granulometrico, la progettazione dell'edificio servizi e la manutenzione dell'area a verde). Per tali lavori, il C.T.U. quantificò in complessive £ 439.990.080= (€ 227.235,91=) il compenso dovuto all'impresa.

Il Ctù affermò, poi, che le carenze progettuali avevano determinato un allungamento dei termini contrattuali, recando un pregiudizio operativo ed economico all'appaltatore. Il danno subito dall'impresa era pari a £ 251.730.433= (€ 130.007,92=).

Con sentenza n. 268/2006, il tribunale di Pisa accolse parzialmente le domande attrici, condannando il Comune a corrispondere alla Sticea la

somma complessiva di € 480.109,00=, con parziale compensazione delle spese.

4. Il Comune di Pisa propose appello, contestando la Ctu e chiedendone il rinnovo.

Il Comune contestava le modalità di individuazione dei prezzi, calcolati non facendo riferimento al Prezzario del Provveditorato OO.PP. o, al massimo, a quest'ultimo, unitamente a quello del Bollettino degli ingegneri bensì al Prezzario della CCIAA. Tale scelta era errata poiché i prezzi rilevati dalla Camera di commercio riguardavano le piccole opere e non le grandi opere, come invece quella oggetto dell'appalto.

Il Comune contestava la decisione del giudice anche in relazione alle riserve per i motivi indicati nell'atto, chiedendo che l'importo dovuto per le riserve nn. 1, 3, 6 e 7 venisse ridotto ad € 116.619,65=, e che il risarcimento danni derivanti dal prolungamento dei lavori (riserve nn. 2, 4, 5) venisse quantificato sulla base della "espletanda C.T.U.", che comunque, causa le gravissime carenze della prima C.T.U., ne venisse disposta una nuova.

La Sticea s.p.a. resisteva al gravame, proponendo a sua volta appello incidentale e opponendosi alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio.

5. Il Comune proponeva ricorso in Cassazione, rilevando che la Corte d'appello non aveva valutato i fatti; non aveva adeguatamente motivato su un punto decisivo della controversia; aveva erroneamente interpretato l'art. 13 D.P.R. 16/7/1962 n. 1063 recante il capitolato generale delle opere pubbliche; aveva deciso in maniera contraddittoria rispetto alle risultanze dei fatti.

In particolare, si contestava il fatto che il Giudice non avesse ammesso, *rectius* non avesse motivato, il rinnovo della c.t.u., pur essendo pacifico che i prezzi utilizzati si riferivano a piccole opere e non a grandi opere (cfr.

Cass civ., sent. n. 4407 del 28.2.2006).

Circa il prezzo del misto granulare, il cui prezzo era stato alzato dal c.t.u., la Corte di appello aveva preso atto che era fra i materiali previsti nel capitolato. Pertanto, detto giudice avrebbe dovuto ritenere che si applicasse il prezzo previsto nel capitolato stesso, decurtato del ribasso d'asta, e non il prezzo derivante dalla media – fatta in maniera discutibile – dei prezzi presi in considerazione.

Quanto alla norma di cui all'art. 13 comma 5 del Capitolato, nonostante questa preveda che l'equo compenso non possa superare il quinto dell'importo dell'appalto, circostanza di cui dà atto la stessa Corte di appello in sentenza, questa era stata disattesa dalla stessa Corte di appello che ha riconosciuto alla parte un equo compenso di gran lunga superiore al quinto dell'importo dell'appalto (riconosce infatti, a titolo di equo compenso, € 224.108,00 e non € 79.750,00=).

L'Ente lamentava anche il fatto che il giudice di appello non aveva considerato, e detratto dall'importo dovuto, i periodi di tempo trascorsi durante l'esecuzione dell'appalto e riconducibili a comportamenti dilatori dell'impresa; e ciò in quanto, a suo dire, *“costituendosi in primo grado il Comune non ha lamentato comportamenti dilatori dell'impresa”*, ignorando, quindi, quanto affermato al riguardo nella comparsa di risposta dell'Ente in primo grado e in correndo, pertanto, nella violazione dell'art. 112 del c. p.c. (*“il giudice deve pronunciare su tutta la domanda”*).

6. Con sentenza n.7480/2017, la Cassazione ha respinto il ricorso per le ragioni di seguito riportate.

Come già ampiamente chiarito, la vertenza è stata decisa unicamente in base agli esiti, fatti sostanzialmente propri dalla Corte di appello, come dal primo giudice, della consulenza tecnica d'ufficio.

I motivi del ricorso in Cassazione, pertanto, hanno cercato di porre in risalto gli errori del giudice di merito nel valutare la correttezza della c.t.u.

In proposito, la Cassazione, nel respingere in toto il ricorso, ha ritenuto opportuno ricordare che *“il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria un'espressa pronuncia sul punto”*.

La Cassazione ha, quindi, chiarito che la Corte di appello, come effettivamente ha fatto, poteva legittimamente respingere la richiesta di rinnovo della c.t.u., richiesta avanzata dal Comune, senza dover necessariamente arguire sul punto.

La Cassazione lamenta, peraltro, da parte della difesa dell'Ente di aver mosso censure generiche alla c.t.u. mentre queste, in ragione del “principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione”, avrebbero dovuto essere specifiche, con l'indicazione delle circostanze e degli elementi rispetto ai quali si chiedeva il controllo di logicità. In assenza di ciò, il Giudice ha ritenuto che non potesse essere valutata l'incidenza causale del difetto di motivazione e, pertanto, ha ritenuto inammissibili i motivi che si riferivano all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Quanto al terzo e al quarto motivo, la Cassazione li respinge affermando che il ricorrente non ha indicato lo scritto difensivo nel quale aveva rilevato tale eccezione, sebbene abbia riportato il punto specifico della sentenza che esaminava il motivo sollevato dall'Ente. Si trattava, ricordo, della contestazione del calcolo dell'equo compenso, calcolato oltre il quinto dell'importo dell'appalto, e ciò in palese violazione della normativa.

Infine, la Cassazione ha respinto il sesto e il settimo motivo, affermando che nessun comportamento dilatorio vi è stato da parte dell'impresa, tenuto conto che, come aveva chiarito in sentenza la Corte di

appello, *“le proroghe erano determinate unicamente da fatti ascrivibili all'Amministrazione committente”*.

La Sticea, a fronte del ricorso del Comune di Pisa, aveva proposto ricorso incidentale tardivo che diviene inammissibile in conseguenza dell'inammissibilità di quello principale; pertanto è stato anche esso dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza, segue la condanna al pagamento delle spese processuali di cui si chiede il riconoscimento.

La Dirigente
avv. Susanna Caponi

STUDIO LEGALE ASSOCIATO MERUSI - TOSCANO

PROF. AVV. FABIO MERUSI
AVV. GIUSEPPE TOSCANO

SEDE DI PISA
AVV. ALESSANDRA BARZAN
AVV. ALESSANDRO BERTANI
AVV. VALERIA NUCERA

SEDE DI ROMA
AVV. VALENTINA GAVIOLI

Pisa, 27 Marzo 2017

Spett.le Avvocatura Civica
del Comune di Pisa
Via della Scuola n. 12
56127 PISA
avvocatura@comune.pisa.it
Fax 0508669127

**OGGETTO: Sticea / Comune di Pisa - Corte di Cassazione - R.G. n. 10692/2012 -
Sentenza n. 7480/2017 depositata il 23.03.2017.**

In relazione all'oggetto in virtù della sentenza della Corte di Cassazione n. 7480/2017 il Comune di Pisa risulta debitore nei confronti della Sticea delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 14.791,20, come risulta dal seguente conteggio

Compenso liquidato in sentenza	€ 10.000,00
Spese generali (15% sul compenso)	€ 1.500,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 460,00
Totale Imponibile	€ 11.960,00
IVA 22% su Imponibile	€ 2.631,20
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 200,00
TOTALE	€ 14.791,20

Resto in attesa di sapere entro il 6 Aprile p.v. se codesta Amministrazione intenda adempiere spontaneamente a tal fine indico di seguito i dati della cliente:

- PONTELUNGO REAL ESTATE SRL (che ha incorporato per fusione la Sticea S.r.l. in liquidazione, atto in data 4.04.2014 ai rogiti del Notaio Manciozzi rep. 42137/24067 registrato a Pisa il 14.04.2014 n. 2097 serie 1T), con sede in Pisa, Via di Putignano n. 315/A, Codice fiscale 01843020502;
- IBAN IT04H0103014000000003719257, presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Pisa.

Decorso il termine suindicato, in mancanza di risposta provvederò nell'interesse della cliente al recupero coattivo.

Cordiali saluti.

Giuseppe Toscano

Via San Martino n. 77 - 56125 Pisa
Tel. 050 46064 - Fax 050 23208

Corso V. Emanuele II, 18 - 00186 Roma
Tel. 06 45425367 - Fax 06 45425718

f.merusi@merusitoscano.it
g.toscano@merusitoscano.it
P.I. 01096980501

